

COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI



**Dipartimento
per lo Sport**

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO

PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 –
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
(M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 - “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”,
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO “OVIDIO
LAURETTI”. Appalto integrato sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica (PFTE).

CUP F48E22000090006 - CIG 97173670EE

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno duemilaventitre, il giorno 25 del mese di agosto, nella residenza comunale,
presso la sede del Comune di Terni Direzione LL.PP. - Manutenzioni:

T R A I S I G N O R I :

1) Arch. Piero Giorgini, nato a Terni il 23/02/1962, che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terni codice
fiscale e partita IVA 00175660554, che rappresenta nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune di Terni, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante»;

2) Chiara Magnaricotte – nata a Todi (PG) il 26/11/1985 residente in Massa Martana
(PG), Voc. Aussa, Colpetrazzo, n°1, cod fisc: MGNCHR85S66L188T, in qualità di
Legale Rappresentante della ditta COGEM SRL con sede legale in Massa Martana voc.
Le Piane snc 06056 – Perugia (PG), P.iva n° IT03200560542, di seguito nel presente

atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 1863 del 27/06/2023 è stato disposto, tra l'altro,

l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei

lavori di riqualificazione dell'Impianto sportivo "Ovidio Laureti", alla Ditta

COGEM Srl con sede legale in Massa Martana voc. Le Piane Snc 06056 Perugia (PG),

C.F. e P.IVA 01401590557, rappresentata come sopra, che in sede di gara ha offerto il

ribasso del 5,00% per un importo contrattuale pari ad € 663.156,28 suddiviso in €

614.038,41 per lavori compresa la sicurezza ed € 49.117,88 per spese tecniche compresa

cassa previdenziale oltre IVA per un totale complessivo di € 735.366,06;

- negli atti di gara è stato evidenziato il mezzo di finanziamento (PIANO

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5

COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E

INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2);

- trattandosi di lavori finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/240, si applicano inoltre le

disposizioni di cui all'art. 47 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e alle linee guida ANAC adottate con D.M. 7 dicembre

2021 pubblicate nella G.U. del 30 dicembre 2021;

- l'appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di occupare un numero pari a 12 dipendenti,

- il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente ed è conservato agli atti dell'ufficio.

- l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed

economici avendo accertato la qualità del progetto di fattibilità, la correttezza delle soluzioni prescelte, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte comprese le migliorie dallo stesso appaltatore offerte;

– l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; che l'appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del progetto di fattibilità, la correttezza delle soluzioni prescelte, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte comprese le migliorie dallo stesso appaltatore offerte;

-ai fini della progettazione esecutiva l'affidatario ha inteso incaricare l'RTP composta dall' ING. STEFANO POMPILI - capogruppo mandatario, Arch. Andrea Sabbatini (Mandante), 2P Studio Tecnico Associato (Mandante), Arch. Cadeauge Kadogo (Mandante);

– l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- l'Appaltatore accetta senza riserva alcuna e comunque rinunciando ad ogni indennizzo o richiesta di ristoro danni in ipotesi verificatisi, l'appalto per la progettazione Definitiva/Esecutiva comprensiva delle migliorie presentate in sede di gara ed i cui oneri sono inclusi nel costo complessivo offerto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016,

n. 50 e s.m.i. (nel seguito Codice dei contratti);

– sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Comune di Terni come sopra rappresentato, dà e concede alla Società COGEM SRL come sopra rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione, nonché per l'esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione dell'Impianto sportivo "Ovidio Laureti", per un importo contrattuale pari ad € 663.156,28 suddiviso in € 614.038,41 per lavori compresa la sicurezza ed € 49.117,88 per spese tecniche compresa cassa previdenziale oltre IVA per un totale complessivo di € 735.366,06, costituito da:

- 1) servizio tecnico di progettazione definitiva, redatto sul progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, e successiva progettazione esecutiva;
- 2) coordinamento della sicurezza per le citate fasi di progettazione;
- 3) esecuzione dei Lavori

Gli interventi sono da effettuarsi sull'area denominata Centro Sportivo "Ovidio Laureti"

– Comune di Terni.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio e dei lavori somministrati alle condizioni di cui al presente contratto, agli atti a questi allegati o richiamati, agli elaborati progettuali visionati in sede di gara, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»), di cui al DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 97173670EE;

b) il CUP della gara relativo all'intervento è il seguente: F48E22000090006.

c) il presente contratto è dato a corpo

L'Appaltatore, accettando l'appalto, dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, maestranze, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, con organizzazione di mezzi necessari e di impegnarsi a mantenerli per tutta la durata del Contratto stesso.

Art. 3 Esecuzione servizio tecnico di progettazione

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato dall'Affidatario con mandato collettivo con rappresentanza, registrato ad Terni in data 08/06/2023 al numero 3591 serie 1T, risulta così composto:

- POMPILI Stefano nato a Todi il 30 maggio 1983, domiciliato in Massa Martana, Piazza Umberto I n. 9, codice fiscale PMOSFN83E30L188F, iscritto all' Albo degli ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3305 dal 26 gennaio 2011, Partita IVA 0330860542 in qualità di "capogruppo mandatario";

- SABBATINI Andrea nato a Todi il 25 giugno 1973, domiciliato in Massa Martana,

	Piazza Umberto I n. 9, codice fiscale SBBNDR73H25L188K, iscritto all'Ordine degli	
	Architetti della Provincia di Perugia al n. 1043 dal 6 maggio 2004, Partita IVA	
	03200560542 in qualità di mandante;	
	- KADOGO Cadeauge nato a Terni il 28 maggio 1991, domiciliato in Massa Martana,	
	Via Vecchia Flaminia n. 30, codice fiscale KDGCDG91E28L117M, iscritto all'Ordine	
	degli Architetti della Provincia di Perugia al n. 1759 dal 19 gennaio 2022, Partita IVA	
	03828360549 in qualità di mandante;;	
	- FALCHETTI Andrea nato a Terni il 4 novembre 1969;	
	- GIANSAANTI Luigi nato a Terni il 17 settembre 1969;	
	entrambi domiciliati in Terni, Via Vanzetti n. 24, per la carica, quali unici associati e	
	legali rappresentanti dell'associazione professionale "2P STUDIO TECNICO	
	ASSOCIATO DI GIANSAANTI LUIGI E FALCHETTI ANDREA" con sede in	
	Terni, Via Vanzetti n. 24, codice fiscale e Partita IVA 00676270556 in qualità di	
	mandante.	
	Art. 4 Descrizione e modalità di svolgimento dell'incarico	
	1. La Progettazione definitiva/esecutiva dovrà essere ultimata entro 60 gg decorrenti	
	dalla presente stipula;	
	Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, compreso incarico di coordinamento	
	della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall'art. 23, c. 7 del D.Lgs. n.	
	50/2016 e dagli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o	
	dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. n.	
	50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di	
	Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e nel capitolato prestazionale per i servizi di	
	progettazione, allegati alla procedura di gara che formano parte integrante presente atto.	
	Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione	

necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque

necessari per l'approvazione ed esecuzione delle opere per come indicato più specificatamente nei documenti di gara allegati.

Il progetto definitivo/esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento.

Il RUP, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

Qualora il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'incarico conferito deve essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.50/2016, nel D.P.R. n.207/2010 e nel D.Lgs. n.81/2008, e ogni altra disposizione di Legge e/o di Regolamento vigente o di successiva emissione, in materia di lavori pubblici, igiene e sanità, prevenzione infortuni e normative tecniche di settore.

All'Affidatario è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il mancato rispetto di quanto suddetto potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.25.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art.1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che a questi competono, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

L'Affidatario, nell'espletamento dell'incarico, è obbligato all'osservanza delle norme di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni oggetto di incarico, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici.

L'incarico sarà svolto sotto il coordinamento del RUP che si riserva, in qualsiasi momento, l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a rispettare.

Inoltre l'Affidatario si impegna a:

- fornire le richieste delucidazioni tecniche al Committente e al RUP durante lo svolgimento dell'incarico ogni qualvolta sarà da questi ritenuto necessario;
- presenziare obbligatoriamente agli incontri che saranno organizzati dal Committente e dal RUP per il coordinamento e la supervisione di tutti gli aspetti tecnici connessi con l'esecuzione;

le fasi dell'incarico innanzi descritte si esplicheranno mediante la redazione di tutti gli elaborati necessari all'approvazione del progetto e saranno consegnati:

- in formato cartaceo (2copie)
- in formato digitale editabile

- in formato digitale firmato digitalmente

Art. 5 esecuzione dei lavori

Per la programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sulla base del tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 6 Controlli

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del

subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente collaborerà attivamente con il Direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 7 Contabilizzazione dei lavori

Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa, nelle modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto.

La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

La tenuta dei libretti delle misure è affidata al Direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il Direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il Direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei

lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 8 Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta

tecnica presentata dal contraente s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente.

Art. 9 Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi.

L'appalto è finanziato nei modi e termini riportati nella determina di aggiudicazione n. 734 del 17/03/2023.

Il pagamento dei corrispettivi afferenti la progettazione è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi (2.6 capitolo speciale di appalto)

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti all'art. 4.

Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari e per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco – Ufficio IPA è il seguente:

5GOIGI

Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti elementi:

- nome del progetto PNRR come riportato nel presente contratto;

- identificativo missione, componente, investimento e sub investimento;

- gli estremi identificativi del presente contratto;

- gli estremi identificativi del contratto;

- descrizione sintetica delle prestazioni svolte;

- CUP, CIG;

- corretta esposizione dell'esigibilità IVA / corretta esposizione ritenuta d'acconto, ove ricorre / corretta indicazione dell'assoggettamento al bollo virtuale ove ricorre;

- alla fattura dovrà essere allegata una relazione contenente il dettaglio delle prestazioni svolte.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di anticipazioni e di pagamenti in acconto, in corso d'opera, nei modi e termini previsti per legge.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla Legge sopracitata. In particolare la suddetta impresa ha comunicato con nota prot. n. 0084419 del 25/05/2023, che si conserva in atti, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed ha individuato i nominativi e codici fiscali delle persone delegate ad operare sugli stessi. Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti relativi al contratto di cui trattasi; in tal senso l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alle Prefetture/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Terni della notizia di inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

La liquidazione degli interventi, di cui all'oggetto, avverrà solo a seguito dell'esecuzione a perfetta regola d'arte ed a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione

da parte del Direttore dei lavori.

Nel caso in cui l'Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Il Committente procederà al pagamento solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della P.A.

Le fatture relative al presente contratto che verranno emesse, dovranno essere complete degli estremi del contratto medesimo, del numero dell'impegno di spesa appositamente comunicato, del Codice CIG, del CUP e del Codice Univoco Ufficio.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli allegati alla procedura di gara e all'elenco prezzi.

Art. 10 Cessione dei crediti

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione dei crediti derivanti dal contratto dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 indicando le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

Art. 11 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., a tal fine ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con nota prot. 0084419 del 25/05/2023 e 0085194 del 26/05/2023, trasmette e dichiara che, gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 al contratto sopra indicato è il seguente:

- pagamento dei corrispettivi afferenti la progettazione:

1) ING. STEFANO POMPILI

conto corrente aperto presso l'istituto bancario Mediolanum, agenzia Todi – IBAN:

IT86K0306234210000002210271 ;

che le persone delegate ad operare sul conto sono:

STEFANO POMPILI – nato a Todi (PG) il 30/05/1983 residente in via Roma n. 40,

Massa Martana (PG), cod fisc: SBBNDR73H25L188K.

2) ARCH. ANDREA SABBATINI

conto corrente aperto presso l'istituto bancario Mediolanum, agenzia Basilio (Milano)

– IBAN: IT88C0306234210000001582263 ;

che le persone delegate ad operare sul conto sono:

ANDREA SABBATINI – nato a Todi (PG) il 25/06/1973 residente in via Roma n. 56,

Massa Martana (PG), cod fisc: PMPSFN83E30L188F.

3) ARCH. CADEAUGE KADOGO

conto corrente aperto presso l'istituto bancario Intesa San Paolo, agenzia Via XX

Settembre - Perugia – IBAN: IT49T0306903110100000014451;

che le persone delegate ad operare sul conto sono:

Cadeauge Kadogo – nato a Terni (TR) il 29/05/1991 residente in Via Vecchia Flaminia

n. 30, Massa Martana (PG), cod fisc: KDGCDG91E28L117M.

4) 2P STUDIO TECNICO

conto corrente aperto presso l'istituto bancario Banco Desio, agenzia Sabbione - Terni

– IBAN: IT35N0344014402000000002737;

che le persone delegate ad operare sul conto sono:

1) Andrea Falchetti – nato a Terni (TR) il 04/11/1969 residente in Via Ippocrate n.

231, Terni (TR), cod fisc: FLCNDR69S04L117K

	2) Luigi Giansanti – nato a Terni (TR) il 17/09/1969 residente in Via	
	Campomicciolo n. 243, Terni (TR), cod fisc: GNSLGU69P17L117E	
	- pagamento dei corrispettivi afferenti l'esecuzione dei Lavori:	
	conto corrente aperto presso l'istituto bancario BPER BANCA, agenzia di Massa	
	Martana (PG) – IBAN: IT56D0538738450000042990233	
	che le persone delegate ad operare sul conto sono:	
	1) Chiara Magnaricotte – nata a Todi (PG) il 26/11/1985 residente in Voc. Ausa	
	n. 1, Massa Martana (PG), cod fisc: MGNCHR85S66L188T	
	Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi	
	di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla	
	tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L. n.136/2010 per	
	la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di	
	diritto ai sensi del c.8 del medesimo art.3 della medesima legge.	
	Art. 12 Obblighi specifici del PNRR in materia contabile	
	L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere	
	adottati dal Comune di Terni conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-	
	RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e ss.mm.ii. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate	
	misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto	
	disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo	
	22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei	
	conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi	
	che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di	
	codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli	
	Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.	

Art. 13 Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di

target e milestone

L'appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati all'intervento in oggetto con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.

Qualora dagli inadempimenti di cui al comma precedente derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, l'Ente Committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore.

Art. 14 Subappalto e Cessione del Contratto

Il subappalto è ammesso solo nel rispetto dell'art.31 c. 8 del D.Lgs. n.50/2016. L'Affidatario non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima: in caso di violazione di detto obbligo, il Committente dichiarerà risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 25.

Art. 15 Subappalto

Nel caso l'Appaltatore dovesse ricorrere al subappalto dei lavori, gli stessi potranno essere autorizzati nel rispetto delle norme previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto dichiarato in sede di gara.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), in particolare quelli di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- quanto indicato all'interno del documento denominato "Principio DNSH – Previsioni e obblighi".

Art. 16 Penali

Qualora non fossero rispettati i tempi di espletamento del contratto, sia durante la progettazione che durante l'espletamento dei lavori, di cui al precedente Art. 4 sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Se a seguito di ispezione del Responsabile di Procedimento o Direttore Lavori, non è presente la dotazione minima di attrezzature previste, Il Responsabile del Procedimento potrà applicare una penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di attrezzature o altri beni mancanti;

Nel caso che l'Appaltatore abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo

certificato dal Responsabile di Procedimento o Direttore Lavori, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 euro per ognuno dei primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro 400,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto, come normato dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016.

La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione della penale non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

Art. 17 Sospensioni e riprese dei lavori

1. Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dai documenti di gara allegati.

Art. 18 Sicurezza

Tutte le attività di posa in opera di cui al presente atto saranno espletate dal titolare e/o suoi dipendenti della ditta incaricata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza di riferimento. La Stazione appaltante è conseguentemente sollevata da ogni responsabilità

derivante da danni causati a persone o cose, compresi i soggetti incaricati, derivanti dall'uso di supporti non idonei dal punto di vista della sicurezza.

L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza Sostitutivo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Qualora il contratto venga eseguito da unica impresa e quindi senza obbligo di redazione del P.S.C., l'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del proprio piano operativo della sicurezza.

L'Appaltatore dà atto della piena responsabilità di tutti i mezzi materiali e personali atti ad assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, assumendo il relativo impegno. Agli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 l'Appaltatore è anche il Datore dei Lavori. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di Sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, mediante la procedura vigente, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori

Art. 19 Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- 10 a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; e) le vie di accesso al cantiere; f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 11 5. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 20 Ulteriori oneri a carico dell'Affidatario

L'Affidatario ha prodotto con nota prot. 0084419 in data 25/05/2023, presso la stazione appaltante:

- a) cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 1329428303 rilasciata dall'istituto assicurativo HDI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede a Roma piazza Guglielmo Marconi, 25 per l'importo garantito di € 33.158,00 (trentatremilacentocinquantotto/00) a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto a mezzo, ai sensi dell'art.103 del d.Lgs. 50/2016,
- b) polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione n. 1329428313 rilasciata dalla HDI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede a Roma piazza Guglielmo Marconi, 25 somme assicurate €675.442,25 (seicentoseptantacinquequattrocentoquarantadue/25);

Art. 21 Sicurezza e trattamento di tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, si impegna in tempo utile per l'avvio dei lavori secondo i tempi stabiliti nel presente contratto a depositare:

- a) il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione mediante polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 30, co 3 legge 109/94;
- c) assicurazione responsabilità civile;

Art. 22 Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con

l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i

soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o

artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica e sindacale. L'Appaltatore è sempre responsabile, in rapporto al

Committente, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali

subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il

contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Art. 23 - Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 24 Dichiarazioni inerenti la Legalità

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la

risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione

al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura -

Ufficio territoriale del Governo di Terni le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.

legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del

Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva

successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero,

quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle

prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente

l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

L' Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che abbiano comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;

L' Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento, darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 3) e 4) che precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 25 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti; 20 b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle fasi di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità

di contrattare con la pubblica amministrazione; m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; n) ogni altra causa prevista all'interno della documentazione di gara. 2. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 21 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare, inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara; mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 159/2011; adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale rappresentante della DA o degli altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011; cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale; frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della DA per reati in danno della PA; stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo; modifiche all'atto costitutivo della DA tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di FdC; violazione dell'obbligo di riservatezza. In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico dell'Appaltatore ogni ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un

affidamento a terzi dell'appalto oggetto del presente Contratto. Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente. Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, FdC provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 25, salva comunque la facoltà di FdC medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito. 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art 26 Codice di comportamento della Stazione Appaltante

L'Affidatario conferma di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con D.G.C. n. 128 del 16 aprile 2014 -ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione- che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 27 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. L'eventuale violazione di tale

obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

Art. 28 Protezione dei Dati Personali

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal G.D.P.R. /Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 29 Misure di prevenzione della corruzione, Patto di integrità e clausola

risolutiva espressa

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione assorbito nel PIAO 2022-2024 DGC n. 257/2022.

L'Affidatario assume inoltre l'obbligo di osservare e far osservare ai propri mandanti le clausole del Patto di integrità del Comune di Terni – D.G.C. 319 del 16/12/2020.

L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

La S.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dei componenti la compagine sociale o studio professionale, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 30 – Adempimenti e dichiarazioni in materia di conflitto di interessi,

trasparenza, anticorruzione

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Terni, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante dell'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1280/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del c.c.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Terni. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento del Comune di Terni adottato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 1280 del 16/04/2014 sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati.

Art. 31 Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

L'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Massa Martana all'indirizzo di voc. Le Piane – 06056 Massa Martana (PG) accettando di ricevere comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo: cogem.srl@pec.it

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 32 Clausole finali

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione, per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86. Tutte le spese relative al presente contratto nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della ditta incaricata.

Art. 33 Risoluzione delle controversie

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Terni.

Art. 31 Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.50/2016, del D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art 216 del D.Lgs. n.50/2016, al D. Lgs. 81/2008, alla

documentazione di gara, al Disciplinare di gara e alla vigente normativa di settore.

Il presente atto viene sottoscritto dai contraenti per accettazione.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Dirigente

L'Appaltatore

Arch. Piero Giorgini

Chiara Magnaricotte – COGEM SRL

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)